

NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 14/2019, che introduce il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il Decreto entrerà in vigore nella sua interezza il 15 agosto 2020, ma alcune disposizioni in esso contenute troveranno immediata applicazione.

Il Decreto, pur avendo ad oggetto principalmente la gestione della crisi di impresa, interviene anche in materia di nomina del collegio sindacale e del revisore legale nelle società a responsabilità limitata, modificando l'articolo 2477 del codice civile ed estendendo i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, con l'obiettivo di identificare precocemente lo stato di difficoltà delle piccole e medie imprese.

Nuovi requisiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo

La nuova versione dell'articolo 2477 del codice civile, come modificato dal Decreto Legislativo n. 14 del 2019, stabilisce nuove soglie per la nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata. Tale nomina è ora obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - 3. dipendenti occupati in media: 10 unità.

L'obbligo di nominare un organo di controllo cessa se per tre esercizi consecutivi non è più superato alcuno dei limiti di cui alla precedente lettera c).

Scadenza

Le società a responsabilità limitata che eccedano i limiti sopra descritti dovranno nominare un organo di controllo e modificare il proprio atto costitutivo (se in conflitto con le nuove previsioni), entro il 16 dicembre 2019.

Ai fini della valutazione dei limiti applicabili dovranno tenersi in considerazione i due esercizi precedenti.

Disciplina previgente

Secondo la previgente formulazione dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina di un organo di controllo era obbligatoria nei seguenti casi:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti (stabiliti al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile):
 - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro;
 - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro;
 - 3. dipendenti occupati in media: 50 unità.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

The only purpose of this Newsletter is to provide general information. It is not a legal opinion nor should it be relied upon as a substitute for legal advice
